

Codice A1813B

D.D. 23 aprile 2020, n. 1128

Autorizzazione idraulica n. 24/2020 per la realizzazione delle opere previste dal progetto: "Lavori di realizzazione scogliera in corrispondenza viabilità Alpe Penna e realizzazione scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di collegamento con le borgate Coppi, Campoforano e Serre" interferenti il torrente Germanasca in Comune di Salza di Pinerolo (TO). Richiedente: Comune di SALZA DI PI



ATTO N. DD-A18 1128

DEL 23/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 24/2020 per la realizzazione delle opere previste dal progetto: "Lavori di realizzazione scogliera in corrispondenza viabilità Alpe Penna e realizzazione scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di collegamento con le borgate Coppi, Campoforano e Serre" interferenti il torrente Germanasca in Comune di Salza di Pinerolo (TO). Richiedente: Comune di SALZA DI PINEROLO (TO).

In data 31/03/2020 con nota prot. n. 787 (pervenuta in data 31/03/2020 prot. n. 16393/A1813B) il Comune di Salza di Pinerolo ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione del Torrente Germanasca in corrispondenza della viabilità Alpe Penna e in corrispondenza ponte di collegamento con le borgate Coppi, Campoforano e Serre, in Comune di Salza di Pinerolo (TO).

Gli interventi previsti sono principalmente i seguenti:

- scogliera in massi cementati realizzata in sponda sinistra per un'estensione di 26,00 metri (altezza 2,60 metri fuori alveo; 1,50 metri di fondazione; sezione muratura 8,30 mq; volume scogliera 215,80 mc), con funzione unicamente antiersiva a protezione della pista agro-silvo pastorale Alpe Penna;

- modesto taglione di protezione dell'esistente muro spondale in c.a. parzialmente scalzato al piede localizzato a monte del ponte di Borgata Coppi in sponda destra, realizzato mediante blocchi da scogliera cementati (altezza 1,50 metri; larghezza 1,50 metri; lunghezza 10,00 metri; volume 30,00 mc); tale taglione, a differenza della scogliera del punto precedente, non avrà caratteristiche strutturali e non interferirà in alcun modo con la struttura della muratura da proteggere;

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal dott. for. Paolo CLAPIER, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *Relazione tecnico strutturale e documentazione fotografica*, e da *n. 3 elaborati grafici*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Salza di Pinerolo, con D.G.C. n. 15 del 31/03/2020, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le LL.RR. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 in merito alla realizzazione di opere pubbliche in zone soggette a pericolosità geologica;
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, di cui alla nota in data 14/04/2020 prot. n. 27396 (pervenuta in data 16/11/2017 prot. n. 18681/A1813B) che si allega in copia;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Salza di Pinerolo (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiori di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera in progetto dovrà essere idoneamente risvoltata ed immersata a monte ed a valle all'interno della sponda esistente;
5. il paramento esterno della nuova opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere e la soglia di stabilizzazione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,3 mc e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere

eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni